

CONTRATTO PROFESSIONALE DI LAVORO AUTONOMO

(Artt. 2222 e seguenti del c.c.)

Con la presente scrittura privata, a valere ad ogni effetto di legge,

TRA

SAMOAMBIENTE srl società soggetta alla attività di direzione e coordinamento da parte dei soci, comune di Santa Margherita di Belice e comune di Montevago – Sede Piazza Matteotti – Palazzo Municipale – S. Margherita di Belice – C.F. e P.IVA 02964980847, di seguito indicato come **“Committente”** e rappresentato dall'Amministratore Unico dott. Gaspare Randazzo nato a Sciacca il 21/02/1978 cod. fiscale RNDGPR78B21I533I

E

il dott. Russo Vittorio, nato a Sciacca il 09/04/1962 e ivi residente in via Fontana Calda, 14 – C.F. RSSVTR62D09I533K, dottore commercialista con studio in Sciacca via F.lli Cervi, 25, di seguito denominato **“Prestatore”**.

PREMESSO

- Che l'art. 18 comma 10 dello statuto contenente le norme relative al funzionamento della società a responsabilità limitata "Samoambiente srl" prevede che all'Organo di Amministrazione o Amministratore Unico spettano i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e, più segnatamente, la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga più opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali avvalendosi delle professionalità in dotazione alla Società. Restano esclusi dalla sua competenza le materie che, a norma di legge e di questo statuto, sono riservate all'Assemblea. La gestione amministrativa, finanziaria, tecnica e del Personale della Società può essere attribuita a personale esterno appositamente incaricato o a uno o più funzionari in servizio ai comuni soci.
- Che la "Samoambiente srl" non dispone quantitativamente e qualitativamente di professionalità adeguate nel proprio organico per tutte le materie fiscali, tributarie e contabili e che per tanto è necessario avvalersi della competenza e della esperienza professionale specifica di esperti mediante incarichi individuali di lavoro autonomo;
- In prosecuzione del contratto precedente;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art.1 (rapporto)

1. Le parti si danno reciprocamente atto che viene tra loro stipulato, ai sensi degli artt.2222 e seguenti del c.c. e dell'art. 7 comma 6 del D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i., un contratto di collaborazione professionale di lavoro autonomo consistente nello svolgimento di una attività con le modalità ed i termini di seguito convenuti.

Art.2 (oggetto della prestazione)

L'incarico ha per oggetto l'affidamento delle prestazioni di seguito indicate, seppure in forma sintetica e non esaustiva:

1. tenuta della contabilità ordinaria per centro di attività, gestione dei bilanci societari, redazione di budget periodici e verifiche periodiche di consuntivo su richiesta dell'amministratore;

2. assistenza e consulenza fiscale, tributaria, contabile;
3. elaborazione e predisposizione del bilancio consuntivo;
4. collaborazione alla predisposizione del Piano Industriale e Piano Finanziario;
5. redazione della contabilità per ogni esercizio annuale; predisposizione del Bilancio per ogni esercizio sociale con verifica periodica della loro compatibilità con la programmazione economica-finanziaria dell'anno in corso;
6. incontri periodici con l'Amministratore e presenza alle sedute dell'Amministratore, quando richiesto;
7. elaborazione e trasmissione telematica dei modelli di dichiarazioni:
 - a) Modello Redditi;
 - b) dichiarazione annuale Iva e adempimenti collegati;
 - c) dichiarazioni e comunicazioni periodiche e annuali;
 - d) dichiarazione IRAP;
 - e) redazione delle dichiarazioni sostituiti d'imposta e adempimenti collegati.
8. assistenza contabile e fiscale ordinaria generica e straordinaria;
9. elaborazione e tenuta di documenti di lavoro;
10. trasmissione telematica dei modelli di versamento F24, F23;
11. assistenza e consulenza per la redazione dei contratti di prestazione d'opera e di servizi;
12. il professionista svolgerà le prestazioni presso il proprio studio e, occasionalmente, su richiesta, presso la sede della "Samoambiente srl" anche per attività di coordinamento;
13. il professionista sarà tenuto ad eseguire tutte le attività e gli adempimenti oggetto dell'incarico in termini congrui;
14. assistenza durante il passaggio delle consegne del consulente cessante.

Art. 3 (modalità di esecuzione della prestazione)

1. Il Prestatore, nell'ambito di indirizzi generali e di massima impartiti dall'amministratore della società o suo delegato, esegue la propria attività in piena autonomia organizzativa con le modalità che ritiene più opportune, senza vincolo d'orario, né di subordinazione né di rapporto gerarchico, in vista e in funzione del raggiungimento degli obiettivi.
2. Il Prestatore non deve interferire con l'organizzazione aziendale del Committente.
3. Il Palazzo Comunale di Santa Margherita di Belice costituisce la sede di riferimento, fermo restando che l'attività può essere svolta anche presso altri soggetti che partecipano all'attività con l'Ente senza che ciò dia luogo a rimborsi o indennità di qualsiasi natura.
4. Il Prestatore, per qualsiasi esigenza connessa con lo sviluppo dell'incarico, deve fare riferimento all'amministratore della società o suo delegato, il quale può chiedere al Prestatore apposite relazioni/documentazioni sullo stato e la qualità delle attività, con le modalità e la periodicità che lo stesso stabilisce in relazione all'incarico.

5. Il Prestatore deve essere dotato delle strumentazioni necessarie per lo svolgimento delle attività. Qualora autorizzato ad utilizzare strutture o apparecchiature dell'Ente deve usare la "diligenza del buon padre di famiglia" e risponde in caso di danneggiamento.

6. Il Prestatore, quando richiesto, deve utilizzare i programmi informatici e/o la modulistica messa a disposizione dal Committente ai fini della redazione di report e relazioni.

Art. 4 (durata del contratto)

1. La durata del servizio è prevista per anni 2, con decorrenza dal 1° Marzo 2022, rinnovabile con comunicazione scritta per uguale periodo.

2. Ogni modifica della durata del contratto deve risultare da atto sottoscritto dalle parti.

Art. 5 (compenso e modalità di pagamento)

1. Le parti convengono che il compenso dovuto per l'espletamento dell'incarico professionale di lavoro autonomo di cui alla presente scrittura privata, viene determinato in euro 4.000,00 (euro quattromila/00) annuali per la parte contabile e fiscale. Per l'espletamento delle competenze riguardanti la consulenza del lavoro il compenso viene determinato come segue: € 20,00 a busta paga; € 100,00 per la redazione del mod. 770; € 20,00 per ogni Certificazione Unica predisposta; € 50,00 per l'autoliquidazione Inail. Il compenso s'intende al lordo delle ritenute fiscali a carico del percipiente, più IVA, se dovuta, e Cassa di Previdenza, da corrispondersi su presentazione di fattura elettronica, senza alcun onere a carico del Committente. L'onorario riconosciuto sarà erogato secondo la seguente tempistica: 30% a ogni 30 Giugno per ogni anno solare, 30% a ogni 31 ottobre per ogni anno solare; il saldo alla conclusione di tutte le attività per ogni anno solare e comunque alla presentazione del Bilancio Annuale Societario o alla cessazione del contratto.

2. In caso di inadempienza contrattuale, ritardi, danneggiamento o furto di beni dell'Ente, mancata effettività della prestazione, parziale o totale, nonché violazione di cui ai Codici di Comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni per quanto applicabili, il Committente si riserva la facoltà di procedere alla sospensione del pagamento o all'applicazione di eventuali penali, ovvero alla risoluzione del contratto, corrispondendo al Prestatore il compenso da determinarsi proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto. Per quanto concerne l'eventuale attività straordinaria (istanze, ricorsi, mandati, progetti di finanziamento, ecc...) saranno oggetto di apposito e separato mandato professionale, con compenso da stabilire tra le parti.

Il Prestatore potrà recedere dall'incarico con diritto di rimborso delle spese sostenute e al compenso per l'opera svolta.

La "Samoambiente srl" può recedere dal contratto per giusta causa, fatto salvo il diritto di rimborso delle spese sostenute e al compenso per l'opera svolta.

3. Il Prestatore dichiara ad ogni effetto che nella determinazione del compenso ha valutato ogni e qualsivoglia elemento che possa influire sullo stesso e nessun rimborso gli è dovuto in aggiunta a quanto sopra.

4. Sono rimborsate le trasferte richieste dal Committente. Nessun rimborso è dovuto per il raggiungimento della sede della società.

5. Le trasferte devono essere anticipatamente autorizzate secondo le modalità previste dal Committente.

6. Gli importi relativi alla liquidazione di tale trattamento dovranno essere fatturati separatamente dai compensi.



7. Al Prestatore non spetta alcuna indennità o premio aggiuntivo al compenso previsto al termine del presente contratto di collaborazione.

8. Il compenso è accreditato sul conto corrente bancario intestato al Prestatore: IT90M0200883175000300078837. Le variazioni del conto corrente devono essere comunicate via pec con un preavviso di almeno 15 giorni rispetto alla data di liquidazione.

Art. 6 (trattamento fiscale, previdenziale ed assicurativo)

1. Sulla base della dichiarazione contenente i dati soggettivi necessari per l'applicazione delle vigenti norme fiscali, previdenziali e assicurative, resa dal Prestatore sotto la personale responsabilità, si da e si prende atto che il compenso suddetto rientra ai fini del trattamento fiscale tra i redditi di lavoro autonomo di cui all'art. 53 comma 1 del TUIR e successive modificazioni ed integrazioni in quanto rientra nella fattispecie dell'attività di lavoro autonomo esercitata abitualmente.

2. Ai fini fiscali il Committente effettua, pertanto, una ritenuta d'acconto del 20%, all'atto della corresponsione del compenso ai sensi dell'art. 25 del DPR 600/73.

Art.7 (recesso)

1. Il Committente può recedere dal contratto per giusta causa, fatto salvo il diritto di rimborso delle spese sostenute e al compenso per l'opera svolta.

2. Il Prestatore può recedere anticipatamente, prima della scadenza del presente contratto, con un preavviso di almeno 3 mesi. In tal caso il saldo positivo/negativo del compenso è determinato proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto.

3. In caso di recesso da parte del Prestatore, senza rispetto del termine di preavviso pattuito, il Committente applica, a titolo di penale, una detrazione, da determinarsi in ragione del pregiudizio arrecato alle attività pattuite, fino ad un massimo del 20% del compenso residuo spettante alla data del recesso.

4. Qualora le parti convengano di risolvere consensualmente il rapporto, nell'atto sono definite le condizioni anche in deroga ai commi precedenti.

Art. 8 (proprietà e riservatezza dei risultati)

1. Il lavoro svolto, i prodotti ed i risultati dello stesso sono di esclusiva proprietà del Committente.

2. Pertanto il Prestatore non può avvalersi di detto lavoro per altri scopi né portarlo a conoscenza di altri Enti o persone o divulgarlo con pubblicazioni, se non con espressa preventiva autorizzazione scritta dal Committente ed indicando comunque che detto lavoro è stato svolto per conto del Committente.

3. Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico-amministrativo o scientifico di cui il Prestatore entra in possesso nello svolgimento dell'incarico professionale di cui trattasi devono considerarsi riservati.

Art. 9 (responsabilità)

1. Il Committente è esonerato da ogni responsabilità in relazione a danni causati nello svolgimento della propria attività dal Prestatore a persone e/o cose in corso di contratto.

Art. 10 (conflitto d'interessi)

1. Al Prestatore è fatto obbligo di non assumere, per tutta la durata del presente contratto, incarichi che, per i soggetti coinvolti e/o per la natura dell'oggetto, configurino conflitto di interessi o siano altrimenti in contrasto con le finalità del presente contratto o le attività del Committente.

2. La violazione del presente articolo può comportare l'immediato recesso del contratto con la richiesta degli eventuali danni, compreso quello di immagine.

Art.11 (norme di rinvio)

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si applicano gli artt. 2222 e seguenti del codice civile e 409 del codice di procedura civile.

2. In caso di inadempimento si applicano le disposizioni in materia di risoluzione del contratto contenute nel libro IV, titolo II, capo XIV del codice civile, art. 1453 e seguenti.

Art.12 (tutela dati personali)

1. Per la tutela del Prestatore, rispetto al trattamento dei dati personali, sono osservate le disposizioni di cui al d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i..

Art.13 (efficacia del contratto)

1. Il presente contratto si intende perfezionato con la firma di entrambe le parti.

Art. 14 (foro competente)

1. Per eventuali controversie il Prestatore dichiara di accettare la competenza del Foro di Sciacca.

Art. 15 (comunicazioni)

1. Le comunicazioni tra il Prestatore ed il Committente avvengono mediante la posta elettronica certificata (PEC Committente: samoambientesrl@legalmail.it PEC Prestatore: russovittorio@pec.it); pertanto, il Prestatore deve tenere attiva la propria casella fino all'adempimento delle comunicazioni fiscali attinenti al rapporto (es: comunicazione della certificazione di ritenuta d'acconto).

Art. 16 (clausole contrattuali)

1. Tutte le clausole del presente atto rivestono per il Committente carattere essenziale e la loro violazione può dar luogo alla risoluzione di diritto dell'incarico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile.

2. Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso con spese a carico del richiedente.

Letto, confermato, sottoscritto.

Santa Margherita di Belice, 24/02/2022

Il Committente

Samoambiente srl

L'Amministratore Unico

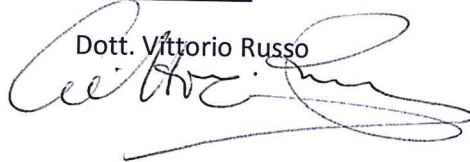
Dott. Gaspare Randazzo

SAMOAMBIENTE s.r.l.

Amministratore Unico
Dott. Gaspare Randazzo

Il Prestatore

Dott. Vittorio Russo



SAINT ANNE'S

1000